Conto corrente con la posta | **Anno 81° — Numero 193**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 19 agosto 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 193 DEL 19 AGOSTO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° e 2 agosto 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione, in Pola:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 12ª estrazione del 1° agosto 1940-XVIII. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° e 2 agosto 1940-XVIII. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie 6 % sorteggiate nella 29ª estrazione del 1° e 2 agosto 1940-XVIII. — **Soc. an. Lanificio Sella & C., in Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1940-XVIII. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1940-XVIII. — **Istituto italiano di credito fondiario, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 2 e 3 agosto 1940-XVIII. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1940-XVIII. — **Credito fondiario sardo, in Roma:** Cartelle fondiarie estratte il 1° agosto 1940-XVIII. — **Auto Guidovie Italiane, soc. an. in Piacenza:** Obbligazioni estratte il 9 agosto 1940-XVIII. — **Banco di Sicilia:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 134ª estrazione del giorno 12 agosto 1940-XVIII. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate nella 145ª estrazione del 1° e 2 agosto 1940-XVIII. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, già Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 agosto 1940-XVIII. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate dal 1° al 6 agosto 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 agosto 1940-XVIII. — **Soc. an. Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 1127.
Erezione in ente morale della « Scuola di economia domestica Teresa Scala ved. Donati », con sede in Latisana (Udine).

N. 1127. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Scuola di economia domestica Teresa Scala ved. Donati », con sede in Latisana (Udine), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 1128.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione Santa Maria, in Massa e Cozzile (Pistoia).

N. 1128. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione Santa Maria, in Massa e Cozzile (Pistoia) ed è autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 117.500 situati in provincia di Pistoia e Lucca, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 1129.

Autorizzazione al Regio liceo-ginnasio di Todi ad accettare una donazione.

N. 1129. R. decreto 25 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo-ginnasio di Todi è autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000 del conte Ulisse Montani di Acquasparta, per la costituzione di una borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1130.

Approvazione di alcune modificazioni allo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili, con sede in Roma.

N. 1130. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 1131.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Pietro d'Alcantara, in Villa Campanile, comune di Castelfranco di Sotto (Pisa).

N. 1131. R. decreto 6 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di San Miniato in data 3 gennaio 1925-III e 18 marzo 1931-IX, di cui il primo con postilla in data 9 dicembre 1939-XVIII, relativi alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Pietro d'Alcantara, in Villa Campanile, comune di Castelfranco di Sotto (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 1132.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa del Preziosissimo Sangue di Gesù, in Porto Recanati (Macerata).

N. 1132. R. decreto 6 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Recanati-Loreto in data 3 marzo 1939-XVII, relativo alla erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue di Gesù nella Chiesa omonima in Porto Recanati (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 1133.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Sapri.

N. 1133. R. decreto 9 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Sapri viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 luglio 1940-XVIII, n. 1134.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato.

N. 1134. R. decreto 16 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del sig. Battista Fiori, del compendio monumentale consistente nel Nuraghe S. Antine, preistorica costruzione sita in Torralba (Sassari), nonchè di una zona di isolamento circostante e di un tratto di area per la costruzione di una strada di accesso dalla nazionale Alghero alla stazione di Torralba, il tutto di Ea. 0.16.86 e del valore di L. 10.000, riportato nel nuovo catasto al foglio XXIX del comune di Torralba, partita 334.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Vetrerie Riunite San Paolo, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Vetrerie Riunite San Paolo, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Vetrerie Riunite San Paolo con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. Attilio Fanelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3074)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Saint Cobain, con sede a Pisa, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 4 luglio 1940-XVIII, col quale il Prefetto di Pisa a termine dell'art. 19 della legge comunale e provinciale ha provveduto in via d'urgenza a sottoporre a sequestro la S. A. Saint Gobain, affidando il relativo incarico al principe Giovanni Ginori Conti;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Saint Gobain, con sede in Pisa, si trova tuttora nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Saint Gobain, con sede a Pisa, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il principe Giovanni Ginori Conti.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Carbel di F. e Jean Badel e Leon Carpentier, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Carbel di F. e Jean Badel e Leon Carpentier si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Carbel di F. e Jean Badel e Leon Carpentier con sede a Milano e sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prefetto Giovanni Rizzo.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3068)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Luigi Fontana e C., con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Luigi Fontana e C. si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Luigi Fontana e C. con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. Amilcare Preti.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società di Correboi, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società di Correboi (miniere) si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società di Correboi (miniere) con sede a Genova è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Enrico Pernis, preside della provincia di Cagliari.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3073)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Manifatture Isolatori Vetro, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Manifatture Isolatori Vetro si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Manifatture Isolatori Vetro con sede a Milano e stabilimenti ad Acqui è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Guido Pighetti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3070)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Ossigeno ed altri Gas, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che, dalle informazioni assunte è risultato che la Società Ossigeno ed altri Gas si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Ossigeno ed altri Gas con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Senatore marchese Giuseppe de' Capitani d'Arzago.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3075)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Industriale Marmi, con sede in Apuania, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che la Società Anonima Industriale Marmi d'Italia, con sede in Apuania, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Ritenuto che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Anonima Industriale Marmi d'Italia con sede ad Apuania è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Gino Baratta. E' autorizzata la continuazione dell'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3072)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1940-XVIII.

Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella « 1ª Mostra per l'incremento del prodotto alimentare conservato ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo Mostre per l'incremento del prodotto alimentare conservato;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1939-XVIII che approva il Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1940;

Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, numero 1127, con il quale è data facoltà di accordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939-XVII, numero 1127;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali che figureranno nella « 1ª Mostra per l'incremento del prodotto alimentare conservato » che si terrà a Parma dal 1° al 20 settembre 1940-XVIII, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Alla protezione temporanea dei modelli e dei disegni di fabbrica si provvederà nelle forme stabilite dalla legge 16 luglio 1905, n. 423, tuttora in vigore per detti modelli e disegni.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3054)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Circolo agricolo cooperativo di S. Giorgio di Nogaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1939-XVII, col quale il Consorzio « Enti agrari del Friuli » veniva trasformato in ente morale e riconosciuto come Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine;

Decreta:

Art. 1.

Il Circolo agricolo cooperativo di S. Giorgio di Nogaro è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Circolo agricolo cooperativo di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Circolo agricolo cooperativo di S. Giorgio di Nogaro alla data del 31 dicembre 1939-XVIII, prendendo a base il bilancio di esso Circolo approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Circolo agricolo fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Udine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Circolo agricolo cooperativo di S. Giorgio di Nogaro al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Udine nei riguardi della cessata attività del Circolo agricolo di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Udine è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Udine, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.
Nomina del sig. Vincenzo Romano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Romano fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Napoli, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Romano Vincenzo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Romano è nominato rappresentante del sig. Francesco Romano, agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

(3026) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.
Nomina del sig. Casimiro Ruffo a membro supplente della Deputazione di Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1939-XVIII, concernente la costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno XVIII E. F.;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli 26 giugno 1940, con la quale, in seguito alle dimissioni da membro supplente della locale Deputazione di borsa rassegnate dal dott. Giovanni Cangiani, perchè trasferito in altra sede, viene proposta la nomina del rag. Casimiro Ruffo a membro supplente di detta Deputazione;

Decreta:

Il rag. Casimiro Ruffo è nominato membro supplente della Deputazione della borsa di Napoli in rappresentanza del locale Consiglio provinciale delle corporazioni.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

(3027) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di agente di cambio accreditato

Con R. decreto in data 29 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato con decorrenza dal 20 novembre 1939-XVIII il R. decreto 15 novembre 1928-VII, col quale l'agente di cambio Pasquale Gambani, residente ed esercente presso la Borsa di Napoli, venne accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

(3055) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	41851	710,50	*Bazzetta Maria* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Gavino Rosina* ved. *Bazzetta* Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Calabria), con usufrutto vitalizio a favore di *Gavino Rosina* di Girolamo vedova di *Bazzetta* Carlo, dom. a Gerace Marina (Reggio Calabria).	*Baggetta Francesca-Mariuccia* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Garino Girolama-Maria-Rosa* ved. *Baggetta* Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Calabria), con usufrutto vitalizio a favore di *Garino Girolama-Maria-Rosa* ved. *Baggetta* Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Calabria).
Cons. 3,50 % (1906)	522110	14 —	Ferrari Rosa fu Giovanni moglie di Castellotti *Pietro*, dom. a Pontecurone (Alessandria); vincolato.	Ferrari Rosa fu Giovanni moglie di Castellotti *Giovanni-Pietro*, dom. a Pontecurone (Alessandria); vincolato.
Id.	706667	175 —	Rivera Antonietta-Zelinda di Luigi, moglie di Avegno *Giuseppe*, dom. a Genova; vincolato come dote della titolare.	Rivera Antonietta-Zelinda di Luigi, moglie di Avegno *Attilio-Giuseppe*, dom. a Genova; vincolato come dote della titolare.
P. R. 3,50 %	601788	420 —	De Vincentiis *Giuseppina* fu Giovanni e fu Lucarelli Carmela, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari).	De Vincentiis *Maria-Rosaria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	566320	52,50	Siri *Maria* fu Antonio, moglie di Giordano Giovanni, dom. in Diano Marina (Porto Maurizio).	Siri *Anna-Maria* fu Antonio, moglie di, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	104959	175 —	*Truccano* Severino di Carlo, dom. a Borgiallo (Torino).	*Trucano* Severino di Carlo, dom. a Borgiallo (Torino).
Cons. 3,50 %	702128	70 —	Padula *Nicola* fu Vincenzo, dom. a Moliterno, con usufrutto a D'Errico Rosina di Ludovico.	Padula *Giuseppe-Nicola-Mario* fu Vincenzo, domic. a Moliterno, con usufrutto a D'Errico Rosina di Ludovico.
Id.	702129	175 —	Come sopra, con l'usufrutto a D'Errico Amalia fu Giuseppe.	Come sopra, con l'usufrutto a D'Errico Amalia fu Giuseppe.
P. R. 3,50 %	46346	301 —	*Subert* Esmeralda di Luigi, dom. a Milano, nubile - Usufrutto a Momigliano Emilia fu Beniamino, moglie di *Subert* Luigi, dom. a Milano.	*Schubert* Esmeralda di Luigi, dom. a Milano, nubile - Usufrutto a Momigliano Emilia fu Beniamino, moglie di *Schubert* Luigi, dom. a Milano.
P. R. 3,50 % (1934)	023317 203593	304,50 864,50	Ardoino Elisa vulgo Luisa fu Giuseppe, nubile, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 %	328807	157,50	Bruno Michele di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria) con l'usufrutto a Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*.	Bruno Michele di *Rolando Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria) con l'usufrutto a Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*.
Cons. 3,50 % (1906)	209725	210 —	Vanbianchi *Ermellina* di Pietro, moglie di Mittino *Giuseppe* di Andrea, dom. in Olengo (Novara), vincolata.	Vanbianchi *Antonietta-Ermellina*, moglie di Mittino *Angelo-Giuseppe* di Andrea, dom. in Olengo (Novara), vincolata.
P. R. 3,50 %	364702	91 —	Potente Paolo, Andrea, *Angela* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi).	Potente Paolo, Andrea, *Angelo* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi).
Id.	364701	21 —	Potente Paolo, Andrea, *Angela* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi), con usufrutto vitalizio a favore di Potente Nicola fu Paolo, dom. a Fasano (Brindisi).	Potente Paolo, Andrea, *Angelo* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi), con usufrutto vitalizio a favore di Potente Nicola fu Paolo, dom. a Fasano (Brindisi).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. (Novem. 1940)	2286 (Serie 22)	25 —	Gambatesa Lorenzo fu *Raffaele*, dom. in Benevento.	Gambatesa Lorenzo fu *Francesco*, dom. in Benevento.
Cons. 3,50 %	283270	262,50	Bormioli *Giulia* di Luigi, nubile, dom. in Altare (Savona).	Bormioli *Cesarina-Giulia-Clotilde* di Luigi, nubile, dom. in Altare (Savona).
Cons. 3,50 % (1906)	463325	273 —	Audisio Giovanni fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Bossetto *Maria* ved. Audisio, dom. in Torino; l'usufrutto della presente rendita spetta a Bossetto *Maria* ved. di Audisio Giovanni, dom. in Torino.	Audisio Giovanni fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Bossetto *Domenica-Maria* ved. Audisio, dom. in Torino; l'usufrutto della presente rendita spetta a Bossetto *Domenica-Maria* ved. di Audisio Giovanni, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	429105	80,50	Bighini Tommaso ed *Amedea* di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casola Valsenio (Ravenna).	Bighini Tommaso ed *Amedeo* di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casola Valsenio (Ravenna).
P. R. 3,50 %	332472	49 —	*Masuero* Rosa di Nicola, moglie di Roberto Abele, dom. in Montemagno (Alessandria), vincolata per dote della titolare.	*Masoero Rosa-Ernesta* di Nicola, moglie di Roberto Abele, dom. in Montemagno (Alessandria), vincolata per dote della titolare.
P. R. 3,50 % (1934)	428554	220 50	Paragliola Andrea, Cristina, *Giuseppina*, *Giovannina*, Antonietta, Anna, Maria, minori, sotto la patria potestà della madre Buonaurio *Anna* dom. a Marano (Napoli), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Buonaurio *Anna* fu Nicola ved. di Paragliola Domenico.	Paragliola Andrea, Cristina, *Giuseppa*, *Giovanna*, Antonietta, Anna, Maria, minori, sotto la patria potestà della madre Buonaurio *Marianna*, dom. a Marano (Napoli), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Buonaurio *Marianna* fu Nicola ved. di Paragliola Domenico.
Cons. 3,50 % (1906)	218822	87,50	Anzellotti *Elisa* di Francesco, moglie di Tedeschi Lazzaro, dom. a Genova.	Anzellotti *Luigia* di Francesco, moglie di Tedeschi Lazzaro, dom. a Genova.
Id. Cons. 3,50 % (1902)	354859 8728	588 — 147 —	Anzellotti *Elisa* fu Francesco, vedova di Lazzaro Tedeschi, dom. in Roma.	Anzellotti *Luigia* fu Francesco, vedova di Lazzaro Tedeschi, dom. in Roma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2721)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 %, 1944, Serie speciale

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 197.

In applicazione del decreto Ministeriale 14 giugno 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Cumbis Giovanni residente a Jannadi (Rodi), è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del buono del Tesoro novennale 5 %, 1944, Serie speciale, n. 65654, di L. 100, emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Rodi, in data 9 dicembre 1936, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opposizione ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2278)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 27 luglio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Andrea Marsano, console onorario di Bulgaria a Genova.

(3056)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER L'INDUSTRIA

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 54259 registrato il 7 novembre 1936 a nome di Rodolfo Levi, a Milano, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1937, n. 124, è stato annullato a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 2-21 luglio 1938, nel giudizio promosso dalla Durex Abrasive Corporation di Jersey City contro Levi Rodolfo, sentenza confermata dalla Corte di appello di Milano in data 15-23 giugno 1939 e passata in giudicato come da comunicazione fatta dalla Procura generale del Re di Milano in data 4 aprile 1940.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il direttore: ZENGARINI.

(3058)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Limitazione di prodotti contraddistinti da marchio di fabbrica

La Società Anonima Rasoi Gillette & Affini a Milano, titolare del marchio di fabbrica n. 55113 registrato il 27 aprile 1937 a nome della Società Anonima Industrie Riunite Rasoi, e compreso dell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1937, n. 239, con dichiarazione del 2 settembre 1938 autenticata dal notaio dott. Achille Tonani a Casalpusterlengo e presentata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano il 5 ottobre 1938, ha limitato i prodotti che il marchio stesso è destinato a contraddistinguere nel modo seguente: « rasoi, rasoi di sicurezza, lame per rasoi di sicurezza ed articoli per toletta esclusi i deodoranti da toletta ».

Il direttore: ZENGARINI.

(3059)

Modificazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI LIVORNO

CESSAZIONI

1. Belforte S. & C., tipografia, via Madonna. Cessato il 30 giugno 1940.
2. Benedetti Andreina, cucina, S. Francesco, 17. Cessato il 1° luglio 1940.
3. Bidussa Sergio, amb. mercerie, piazza Vittoria, 18. Cessato il 1° luglio 1940.
4. Bueno Mario, amb. mercerie, via Coroncina, 2. Cessato il 1° luglio 1940.
5. Bueno Sirio, amb. mercerie, via Giglio, 1. Cessato il 1° luglio 1940.
6. Cabib Roberto amb. tessuti, via Magenta, 5. Cessato il 25 luglio 1940.
7. De Paz Mercede, cucina, via San Francesco, 9. Cessato il 1° luglio 1940.
8. De Paz Ruggero, oreficeria, via Vittorio Veneto, 3. Cessato il 22 aprile 1940.
9. Disegni Manlio, amb. mercerie, via E. Meyer, 15 Cessato il 31 maggio 1940.
10. Finzi Guido, amb. mercerie, via San Francesco, 5. Cessato il 1° giugno 1940.
11. Funaro Enrico, mobili, via San Francesco, 2. Cessato il 14 maggio 1940.
12. Funaro Ida, amb. mercerie, via Giglio, 1. Cessato il 1° luglio 1940.
13. Guetta Pia, bar, piazza Vittorio Emanuele, 16. Cessato il 28 giugno 1940.
14. Pesaro Ilio, amb. mercerie, via Maggi, 38. Cessato il 1° giugno 1940.
15. Piperno Egisto, amb. mercerie, via San Francesco, 9. Cessato il 1° luglio 1940.
16. Piperno Vittorio, amb. mercerie, via Palestro, 9. Cessato il 1° luglio 1940.
17. Rabà Alfredo, amb. mercerie, via Fagioli, 7. Cessato il 1° luglio 1940.
18. Rabà Ester, amb. mercerie, via Maggi, 13. Cessato il 1° luglio 1940.
19. Suarez Elisa, amb. mercerie, via Reale, 1. Cessato il 1° luglio 1940.
20. Tedeschi Gino, tessuti, via Vittorio Emanuele, 50. Cessato il 6 maggio 1940.

Livorno, addì 7 agosto 1940-XVIII

NUOVE INSCRIZIONI

Pesaro Guido di Adriano, via Maggi, 38, ambulante tessuti e mercerie.

Bidussa Dino fu Eugenio, piazza della Vittoria, 28, ambulante mercerie.

Levi Alberto fu Giacomo, via San Francesco, 34, autotrasporti.

Misul Clelia di Vittorio, piazza Vittorio Emanuele 5, confezioni e calzature.

Massiach Gino fu Raffaello, via Maggi, 9, rappresentante.

Livorno, addì 7 agosto 1940-XVIII

(3005)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 4 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1940-XVIII

Trascrizione n. 340 del 7 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Redmanol Chemical Products Co., Chicago, Ill. (S.U.A.), alla Bakelite Corporation, a New York (S.U.A.), del marchio n. 38355.

(Per cessione come da atto del 10 novembre 1939, registrato a Roma il 5 dicembre 1939, n. 22666, vol. 576, atti privati).

Trascrizione n. 341 del 7 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Condensite Company of America a Bloomfield (S.U.A.), alla Bakelite Corporation a New York (S.U.A.), del marchio n. 18464.

(Per cessione come da atto del 9 novembre 1939, registrato a Roma il 5 dicembre 1939, n. 22666, vol. 576, atti privati).

Trascrizione n. 343 del 6 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Thermos Aktiengesellschaft a Berlino (Germania), alla Ugo Schneider Aktiengesellschaft a Leipzig (Germania), dei marchi nn. 10259, 11977.

(Per fusione come da certificato del 2 agosto 1939).

Trascrizione n. 345 del 13 dicembre 1939.

Trasferimento dalla S. A. Manifattura Specchi e Vetri Felice Quentin a Firenze, alla S. A. Vetro Italiano di Sicurezza (Vis) a Firenze, del marchio n. 47472.

(Per cessione come da atto del 12 giugno 1939, registrato a Firenze, n. 26718, vol. 614, atti privati).

Trascrizione n. 346 del 20 dicembre 1939.

Trasferimento dalla E.T. Cunningham Inc. a New York (S.U.A.), alla Elmer T. Cunningham, George Kenneth Trochmorton e Lawrence Bell Morris Fidecommissari di RCA Radiotron Company, Inc. a Camden, a New Jersey (S.U.A.), del marchio n. 44921.

(Per cessione come da atti del 1° maggio 1939, registrato a Roma, n. 24385, vol. 577, atti privati).

Trascrizione n. 347 del 20 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Elmer T. Cunningham, George Kennet Throckmorton e Lawrence Bell Morriss Fidecommissari di RCA Radiotron Company Inc. a Camden, New Jersey (S.U.A.), alla RCA Manufacturing Company, Inc. a Camden, New Jersey (S.U.A.), del marchio n. 44921.

(Per cessione come da atto del 13 giugno 1939, registrato a Roma il 16 dicembre 1939, n. 24385, vol. 577, atti privati).

Trascrizione n. 348 del 20 dicembre 1939.

Trasferimento dalla RCA Manufacturing Company, Inc. a Camden, New Jersey (S.U.A.), alla Elmer Tiling Cunningham a Del Monte California (S.U.A.), del marchio n. 44921

(Per cessione come da atto del 13 giugno 1939, registrato a Roma il 11 dicembre 1939, n. 23399, vol. 577, atti privati).

Trascrizione n. 349 del 20 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Webster Electric Company, Corporazione organizzata secondo le leggi dello Stato di Wisconsin a Racine, Wisconsin (S.U.A.), alla Webster Electric Company, Corporazione organizzata secondo le Leggi dello Stato di Delaware, a Racine, Wisconsin (S.U.A.), dei marchi n. 41963, 43403.

(Per cessione come da atti del 31 luglio 1939, registrato a Roma il 29 novembre 1939, n. 21860, vol. 575, atti privati).

Trascrizione n. 351 del 20 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Pump Engineering Service Corporation (Compagnia costituita il 19 aprile 1933) a Cleveland, Ohio (S.U.A.), alla Pump Engineering Service Corporation (Compagnia costituita il 18 aprile 1939 secondo le Leggi dello Stato di Ohio a Cleveland, Ohio (S.U.A). del marchio n. 57908.

(Per cessione come da atto del 31 maggio 1939, registrato a Roma il 30 novembre 1939, n. 21955, vol. 576, atti privati).

Trascrizione n. 352 del 21 dicembre 1939.

Trasferimento dalla International Acheson Graphite Company a Niagara Falls, New York (S.U.A.), alla Acheson Graphite Company a Niagara Falls, New York (S.U.A.), del marchio n. 10705.

(Per cambiamento denominazione sociale come da atto del 10 febbraio 1916, registrato a Roma il 6 dicembre 1939, n. 10659, vol. 467, atti privati).

Trascrizione n. 353 del 21 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Acheson Graphite Company a Niagara Falls, New York (S.U.A.), alla Acheson Graphite Corporation a Niagara Falls, New York (S.U.A.), del marchio n. 10705.

(Per cessione come da atto del 2 gennaio 1929, registrato a Roma il 7 dicembre 1939, n. 22992, vol. 576, atti privati).

Trascrizione n. 354 del 21 dicembre 1939.
Trasferimento dalla Acheson Graphite Corporation a Niagara, Falls New-York (S.U.A.), alla The Gredag Corporation a Niagara, Falls New York (S.U.A.) del marchio n. 10705.
(Per cessione come da atto del 2 maggio 1938 registrato a Roma il 6 dicembre 1939, n. 22801, vol. 576, atti privati).

Trascrizione n. 355 del 28 dicembre 1939.
Trasferimento dalla Società Anonima ing. V. Tereschi & C. a Torino, alla Società Anonima Industria Nazionale Cavi Elettrici a Torino, del marchio n. 45853.
(Per trasformazione di società come da atti del 13 marzo 1939).

Trascrizione n. 268 del 17 ottobre 1939.
Trasferimento dalla Ludmilla Ribic in Zenari a Livorno, alla Magnalega Società Anonima per la saldatura dell'alluminio e sue leghe del marchio n. 57109.
(Per cessione come da atti dell'8 settembre 1939, registrato a Livorno il 13 settembre 1939, n. 2086, vol. 281, atti privati).

(2980)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Porto Torres un'area comunale.

Con decreto del 27 luglio 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Porto Torres (Sassari) la donazione di un'area comunale di mq. 1400 da adibirsi alla costruzione di un posto di ricovero e ristoro a mietitori.

(3002)

123° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 336, con il quale la quota di compartecipazione spettante alla sig.ra Mirasola Vincenza sulla concessione della miniera di salgemma denominata « Patti Ragusa-Cannella » (18 tumoli), sita in territorio del comune di Cattolica Eraclea, prov. di Agrigento, è trasferita ed intestata al sig. Messina Giovanni.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1940-XVIII, registro 14 Corporazioni, foglio 29, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento sita in località denominata « Perossi » in territorio dei comuni di Gropparello, Bettola e Ponte dell'Olio in prov. di Piacenza trasferita alla S. A. Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 29 ottobre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla S. A. Industria Cementi Giovanni Rossi con sede in Milano, corso Venezia, 49.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1940-XVIII, registro 14 Corporazioni, foglio 30, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento sita in località denominata « Fogliazza » in territorio dei comuni di Gropparello, Bettola e Ponte dell'Olio, prov. di Piacenza, trasferita alla S. A. Cementerie Alta Italia col decretto Ministeriale 29 ottobre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla S. A. Industria Cementi Giovanni Rossi con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1940-XVIII, registro 14 Corporazioni, foglio 22, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento sita in località denominata « Vaio delle Carrare » in territorio del comune di Grezzana, prov. di Verona, accordata per la durata di anni trenta (30) alla S. A. Calce e Cementi Valpantena col decreto Ministeriale 31 agosto 1933-XI, è trasferita ed intestata alla S. A. « Italcementi » con sede in Bergamo.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1940-XVIII, registro 14 Corporazioni, foglio 7, con il quale la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti site in località « Centro » in territorio del comune di Montegrotto Terme, prov. di Padova, accordata in perpetuo alla sig.ra Scanferla Santa con decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, è trasferita ed intestata al sig. Masin Guido fu Giovanni, domiciliato in Montegrotto Terme.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1940-XVIII, registro 14 Corporazioni, foglio 6, con il quale alla S. A. Finanziaria Industriale Sarda con sede in Cagliari, è concessa per la durata di anni trenta (30) la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località denominata « Nuraghe Mamusi » in territorio del comune di Laconi, prov. di Nuoro.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1940-XVIII, registro 14 Corporazioni, foglio 41, con il quale alla S. A. Mineraria Elettrica e Chimica (S.A.M.E.C.) sedente in Torino, è concessa fino al 31 dicembre 1975, la facoltà di coltivare la miniera d'oro sita in località denominata « Quarazzola e Moriana », in territorio del comune di Macugnaga, provincia di Novara.

(3003)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Foglianise (Benevento) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Foglianise (Benevento) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Foglianise (Benevento) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3030)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo) e sottopone la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 aprile 1940-XVIII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che i sigg. Vincenzo Bedanò e Giuseppe Marguglio, membri del Comitato di sorveglianza, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Tommaso Mirabella Corselli di Salvatore e rag. Giuseppe Fiorentino fu Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori Vincenzo Redanò e Giuseppe Marguglio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3032)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo) e sottopone la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 aprile 1938-XVI, col quale si è nominato il signor Vincenzo Redanò membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto signor Redanò ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Tommaso Mirabella Corselli di Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Vincenzo Redanò.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3034)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi », in liquidazione, con sede in San Giuseppe Iato (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Iato, con sede nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 maggio 1940-XVIII, con il quale si è nominato il dott. Paolo Vaccaro commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto dott. Vaccaro in seguito al suo richiamo alle armi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Antonio Butera fu Federico è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Iato, avente sede nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Paolo Vaccaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3035)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, in liquidazione, con sede nel comune di Sant'Agostino (Ferrara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 25 luglio 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, con sede nel comune di Sant'Agostino (Ferrara) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

I signori prof. rag. Fausto Bonsi, Fidenzio Palazzi e dott. Guglielmo Biancani sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, avente sede nel comune di Sant'Agostino (Ferrara), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3033)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito, società anonima con sede in Biancavilla (Catania)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca di credito, società anonima con sede in Biancavilla (Catania).

(3038)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso nazionale per la Vittoria del grano per la campagna 1940-41

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i cittadini italiani di razza ariana, iscritti al P.N.F., conduttori di fondi coltivatori di frumento nel Regno, nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle isole italiane dell'Egeo, il XVIII Concorso nazionale per la vittoria del grano per la campagna 1940-41-XVIII-XIX.

I conduttori di fondi saranno suddivisi, a seconda dell'entità della superficie coltivata a grano nell'azienda con la quale si iscriveranno al concorso, nelle tre seguenti categorie:

grandi coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie di oltre 30 ha, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 50 ha, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre 60 ha, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

medi coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie di oltre 8 ha e fino a 30 ha, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 10 ha e fino ad ettari 50, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre 15 ha e fino a ha 60, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

piccoli coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie fino ad ha 8, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ha 10, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ha 15, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di L. 1.500.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 4, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1940-XIX, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda e specificare a quale titolo ne è conduttore.

I concorrenti parteciperanno al concorso con la complessiva entità ed organizzazione dell'azienda con la quale vi si iscriveranno.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non possono iscriversi al concorso i conduttori di fondi nei quali la superficie investita a frumento sia minore di un ettaro.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende agrarie per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e della Sezione della cerealicoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria media di grano sulla intera superficie a frumento in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari e che abbiano praticato, su tutta la superficie investita a grano nell'azienda:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) la semina in linee a macchina, o con altro metodo, giustificato dalle condizioni locali, che permetta di conseguire, nella maggior misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di varietà iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

d) diligenti cure colturali;

e) rotazioni razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

Sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzaione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione di fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

La produzione unitaria media di grano della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella unitaria media conseguita dal concorrente sull'intera superficie a frumento dell'azienda, sarà determinata, per la circoscrizione di ogni Ispettorato agrario compartimentale, da una Commissione presieduta dall'ispettore agrario compartimentale e composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie comprese in ciascuna circoscrizione.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1941-XIX. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà, al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmata da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1941-XIX, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata

dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti.

Per la stessa Provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione dell'azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria a o compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

Per lo svolgimento del concorso nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni istruttrici provinciali, ai Comitati provinciali per la battaglia del grano e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dai Regi uffici agrari provinciali della Libia e dalla Direzione generale dell'agricoltura e delle foreste del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 10.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.500.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1941-42-XIX-XX al capitolo corrispondente al n. 80 dell'esercizio 1940-41-XVIII-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo:
MUSSOLINI

TABELLA DEI PREMI

Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio
1°	20	L. 30.000
2°	25	» 20,000
3°	40	» 10,000

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo:
MUSSOLINI

(3082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

2° Concorso nazionale fra i conduttori di fondi per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame per la campagna 1940-41-XIX.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i cittadini italiani di razza ariana, iscritti al P. N. F., conduttori di fondi nel Regno, il II Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame, per la campagna 1940-41-XVIII-XIX.

Le aziende dei concorrenti saranno suddivise nelle tre seguenti categorie:

Grandi aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, di oltre ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Medie aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, di oltre ettari 15 e fino a ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 20 fino ad ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 30 e fino ad ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Piccole aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, fino ad ettari 15, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia; fino ad ettari 20, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 30, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di lire 1.000.000, ripartito nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1940-XIX, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda e specificare a quale titolo ne è conduttore.

I concorrenti partecipano al concorso con la complessiva entità ed organizzazione della azienda con la quale vi si iscrivono.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non possono partecipare al concorso i conduttori di fondi che vi si iscrivono con aziende aventi superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende agrarie per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e della Sezione della zootecnica del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale della agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano, di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che, in conseguenza dei miglioramenti apportati in epoca non anteriore all'ultimo triennio, all'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;

b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dalla azienda; costituzione di riserve foraggere, insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);

c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);

d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame);

e) aumentare la quantità del bestiame complessivamente e stabilmente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; miglioramento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nell'azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

g) migliorare il rendimento del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nell'azienda dei prodotti zootecnici.

Nel tener conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, si avrà speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti e alla consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1941-XIX. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà al Comitato provinciale per la battaglia sul grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede orginali e una speciale relazione illustrativa, firmata da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1941-XIX, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti.

Per la stessa provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione della azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1941-42-XIX-XX al capitolo corrispondente al n. 80 dell'esercizio 1940-41-XVIII-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI.

TABELLA DEI PREMI

Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio
1°	20	L. 20.000
2°	25	» 12.000
3°	40	» 7.500

Il Ministro: TASSINARI.

(3083)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

2° Concorso nazionale fra conduttori di fondi per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, per la campagna 1940-41-XIX.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i cittadini italiani di razza ariana, iscritti al P.N.F. conduttori di fondi nel Regno, il II Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, per la campagna 1940-1941-XVIII-XIX.

Le aziende dei concorrenti saranno suddivise nelle tre seguenti categorie:

Grandi aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi di oltre ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Medie aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi di oltre 15 ettari e fino ad ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 20 ettari e fino ad ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 30 e fino ad ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

Piccole aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi fino ad ettari 15, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 20, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, e della Campania; fino ad ettari 30 nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Sicilia e della Sardegna.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di L. 1.000.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1940-XIX, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda, specificare a quale titolo ne è conduttore e dichiarare quale o quali delle tre colture formanti oggetto della gara dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'art. 4.

La superficie minima complessiva occupata dalle colture indicate a norma del precedente comma, richiesta per l'ammissione al concorso, è di mezzo ettaro.

I concorrenti partecipano al concorso con la complessiva entità ed organizzazione della azienda con la quale vi si iscrivono.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quando sono le aziende da esso condotte.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducono aziende per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale della agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano, di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che, oltre ad avere adottato razionali rotazioni agrarie, avranno ottenuto, dalle colture indicate a norma del secondo comma dell'art. 2, la più elevata produzione media unitaria in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari, ed abbiano praticato:

a) buone lavorazioni del terreno;
b) sufficienti e razionali concimazioni;
c) buoni metodi di semina, usando seme di varietà pregiate;
d) diligenti cure culturali;
e) buoni sistemi di raccolta e conservazione dei prodotti.

Sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

La produzione unitaria media di granturco, di fave e di patate della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella media unitaria conseguita dal concorrente sulla intera superficie rispettivamente a granturco, a fave e a patate dell'azienda, sarà determinata, per la circoscrizione di ogni Ispettorato agrario compartimentale, da una Commissione presieduta dall'ispettore agrario compartimentale e composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Provincie comprese in ciascuna circoscrizione.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 10 ottobre 1941-XIX. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà, al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 20 ottobre 1941-XIX, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole Provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti. Per la stessa Provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione della azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1941-42-XIX-XX al capitolo corrispondente al n. 80 dell'esercizio 1940-41-XVIII-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII.

Il Ministro: TASSINARI

TABELLA DEI PREMI

Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio
1°	20	L. 20.000
2°	25	» 12.000
3°	40	» 7.500

Il Ministro: TASSINARI

(3084)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1940-XVIII che indice un concorso per titoli e per esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso per titoli e per esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri:

Magg. generale G. A. r. i. Bertozzi Olmeda Ferdinando, presidente;
Prof. ing. Anastasi Anastasio, membro;
Col. G. A. r. i. Marino Algeri, membro;
Col. G. A. r. i. Santabarbara Felice, membro;
Tenente col. G. A. r. i. Alippi Carlo, membro;
Tenente col. G. A. r. i. Montelucci Giuliano, membro;
Magg. G. A. r. i. Miniero Roberto, membro;
Capitano G. A. r. a. t. Scalera Garibaldi, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO.

(3078)

REALE ACCADEMIA D'ITALIA

Concorso per il premio « Mantellini »

I. — E' bandito il concorso per il Premio Mantellini di L. 6000 lorde da conferirsi alla migliore monografia su di un tema libero, riflettente la tutela giuridica dei cittadini verso la pubblica amministrazione, o gli istituti di diritto amministrativo relativi alla tutela della pubblica amministrazione verso i cittadini.

II. — Saranno ammessi al concorso i soli pubblici funzionari del Regno e dell'Impero. I concorrenti pertanto dovranno presentare un certificato che comprovi tale loro qualità insieme con il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. La domanda dovrà essere in carta semplice e indirizzata alla Reale Accademia d'Italia, non oltre il 31 dicembre 1942-XXI.

III. — I lavori editi o inediti dovranno essere inviati in almeno cinque copie e, se inediti, dovranno essere dattilografati e firmati dall'autore.

(3091)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1938 nei comuni di Livorno Ferraris, Cascine San Giacomo, Rovasenda e San Germano, formata dalla Commissione giudicatrice istituita con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee:

1) Cavaglià Maria . . . . . . punti 57 —
2) Brustia Bernardina . . . . . » 56,18
3) Faluomi Nazzarena . . . . . » 54,93
4) Torretti Ausilia . . . . . » 54,28
5) Culò Carolina . . . . . » 51,25
6) Bobba Domenica . . . . . » 50,31
7) Bessone Ada . . . . . » 50,25
8) Marchetti Margherita . . . . . » 49,81
9) Regruto Santina . . . . . » 49,33
10) Bono Lucia . . . . . » 48,97
11) Marchelli Maria . . . . . » 47,37
12) Basso Luigina . . . . . » 45,65
13) Allione Carla . . . . . » 45,18
14) Mucci Antonietta . . . . . » 43,87
15) Mercanti Marina . . . . . » 43,31
16) Scagliotti Marta . . . . . » 42,90
17) Pizzocchero Vittorina . . . . . » 42,68
18) Castagno Ambrogina . . . . . » 42,63
19) Bartorello Giovanna, coniugata . . . . . » 42,43
20) Caffino Giovanna, nubile . . . . . » 42,43
21) Berrone Elvira . . . . . » 41 —
22) Dono Noemi . . . . . » 40,87

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1938 nei comuni di Livorno Ferraris, Cascine San Giacomo, Rovasenda e San Germano;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria delle idonee, sono dichiarate vincitrici del concorso suddetto, ognuna per la condotta a fianco indicata:

1) Cavaglià Maria, San Germano Vercellese;
2) Brustia Bernardina, Livorno Ferraris;
3) Faluomi Nazzarena, Rovasenda;
4) Torretti Ausilia, Cascine San Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(2937)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.